

SEAC RISPONDE

QUESITO

019

SETTORE

Imposte dirette

Determinazione plusvalenza cessione capannone

Una snc a fine 2020 ha ceduto un capannone di sua proprietà per € 800.000. In contabilità non è stato suddiviso l'importo riferito al terreno. Gli ammortamenti sono stati dedotti considerando la quota del 20% imputabile al terreno. Al fine di individuare la plusvalenza tassabile va effettuata una riduzione proporzionale alla quota del terreno?

L'art. 36, comma 7, DL n. 223/2006 ha introdotto l'indeducibilità del costo delle aree sulle quali insiste un immobile strumentale e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Al fine del calcolo del valore delle predette aree va considerato il maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e il 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.

In mancanza della contabilizzazione dello scorporo del valore del terreno, al fine della deducibilità della quota di ammortamento riferita (soltanto) al fabbricato, le imprese in contabilità ordinaria devono operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Merita evidenziare che nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del fabbricato comprensiva dell'area, genera un'unica plusvalenza / minusvalenza pari alla differenza fra il corrispettivo della cessione e il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato comprensivo dell'area. Lo scorporo dell'area, come confermato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 25.8.2009, n. 237/E rileva soltanto al fine della determinazione delle quote di ammortamento e non ai fini della determinazione della plusvalenza / minusvalenza in sede di cessione dell'immobile.

QUESITO

020

SETTORE

Reddito d'impresa

Credito d'imposta beni strumentali "Industria 4.0" e comunicazione al MISE

Il 18.7.2020 una società ha acquistato un macchinario rientrante tra i beni della Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali è riconosciuto il credito d'imposta "Industria 4.0" previsto dalla Finanziaria 2020. La società, non avendo provveduto ad inviare al MISE la specifica comunicazione richiesta, ha comunque diritto a beneficiare dell'agevolazione?

Relativamente agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2020 (ovvero 30.6.2021 in caso di accettazione dell'ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2020), per i quali, ai sensi dell'art. 1, commi da 184 a 197, legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40% fino a € 2,5 milioni - 20% da € 2,5 a € 10 milioni, è previsto l'invio al MISE di un'apposita comunicazione *"al solo fine di consentire al Ministero ... di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"*.

A tal proposito il MISE, con Comunicazione 20.5.2020, ha specificato che:

- tale adempimento *"non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti"*;
- la comunicazione va inviata a consuntivo, ossia successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolati. Di conseguenza, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020 la comunicazione dovrà essere inviata nel 2021. Lo stesso Ministero, con l'Avvertenza 29.12.2020, ha reso noto che *"è in corso di predisposizione"* il Decreto che individuerà le modalità ed i termini di invio della stessa.

Merita evidenziare che la predetta comunicazione è richiesta anche per acquisti di beni immateriali agevolati di cui alla Tabella B per i quali spetta un credito d'imposta nella misura del 15% mentre non è necessaria per gli acquisti dei c.d. "beni generici", ossia non rientranti nelle citate Tabelle, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Pertanto, il medesimo adempimento interessa anche gli acquisti dei beni materiali e immateriali "Industria 4.0" effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 in caso di accettazione dell'ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022) per i quali spetta il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

QUESITO

021

SETTORE

Imposte dirette

Adeguamento tracciato RT e spettanza credito d'imposta

Un commerciante di abbigliamento ha recentemente aggiornato il proprio RT con il tracciato previsto per la "Lotteria degli scontrini", sostenendo una spesa di € 250 + IVA. Per tale spesa può beneficiare del credito d'imposta previsto in caso di adeguamento del RT?

La risposta è negativa. Il comma 6-quinquies dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto un credito d'imposta a favore dei commercianti al minuto / soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 per l'acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta (max € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento). Tale agevolazione è limitata alle spese sostenute nel 2019 e 2020.

Di conseguenza per le spese di adeguamento del RT sostenute nel 2021 non è prevista alcuna agevolazione.

■